

## STATUTO

### MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA I.SILONE 27 2

Numero REA: MC - 125064

Codice fiscale: 01232050433

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 22-10-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

##### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Macerata (MC) una Società Cooperativa Sociale denominata: "MERIDIANA Cooperativa Sociale"

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

### TITOLO II

#### SCOPO OGGETTO

##### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, il tutto nel rispetto e secondo le prescrizioni degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei/delle soci/socie e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei/delle soci/cie lavoratori/trici - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai/alle soci/cie alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del

raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i/le soci/cie instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei/delle soci/cie sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei/delle soci/cie. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei/delle soci/cie come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- attività produttive nel campo artigianale, agricolo, industriale e dei servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa:

- \*\*\* svolgerà attività il tutoraggio, l'assistenza e l'accompagnamento delle persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91;

- \*\*\* gestirà/svolgerà stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- restauro mobili, libri ed oggettistica varia;
- produzione manufatti tecnici;
- gestione assistenza servizi veterinari;
- prodotti multimediali;
- produzione ceramiche;
- lavori falegnameria e di assemblaggio;
- attività di copiatura e di elaborazione testi, impaginazione;
- elettronica, grafica computerizzata e servizi di supporto editoriale servizi pre-press;
- attività di nettezza urbana;
- pulizia e manutenzione impianti fotovoltaici a terra e su tetto;
- gestione isole ecologiche;
- gestione Centri del Riuso

- servizi derattizzazione, disinfestazione, disinfezione ed attività complementari
- attività di manutenzione di verde pubblico e/o privato;
- attività agricole;
- attività di commercializzazione dei propri prodotti;
- appalto di servizi di pulizie locali;
- organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione;
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi, urbani e assimilati;
- gestione strutture ricettive e di accoglienza;
- servizi di guida, maschere e accompagnamento turistico;
- promozione organizzazione e gestione servizi turistici;
- gestione musei, archivi, biblioteche e luoghi culturali in genere, organizzazione e gestione mostre;
- servizi di digitalizzazione;
- gestione canili e gattili con finalità protezionistiche specificamente rivolte agli animali da affezione;
- produzione e commercio di prodotti florovivaistici, ortofrutticoli e compost biologici;
- facchinaggio, nonché servizi specializzati di movimentazione merci per conto terzi, pulizia piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita di carta, rifiuti in genere e attività complementari;
- servizi di selezione e pezzatura prodotti e merci;
- raccolta rifiuti differenziata porta a porta e fornitura di ogni altro servizio inerente ai settori dell'igiene urbana e ambientale della raccolta, del trasporto, del trattamento o/e del recupero dei rifiuti urbani assimilabili, anche a seguito di manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, fiere, mostre, ecc.) che comportino anche rilevanti interventi di installazione di specifiche attrezzature aggiuntive dedicate o interventi di rimozione;
- gestione parcheggi;
- gestione servizio di affissioni pubbliche e/o privato;
- gestione servizio di installazione e gestione di lampade votive e di gestione di servizi cimiteriali in genere;
- arredo giardini;
- autotrasporto merci per conto terzi relativamente alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- piccole manutenzioni edili;
- gestione centri di informazione, centri di educazione ambientale, servizi di ricerca e progettazione su temi specifici di carattere ambientale;
- servizi di lavanderia e noleggio biancheria;
- servizio di sgombero locali e attività complementari,
- apposizione segnaletica stradale e targhe viarie;
- servizi di portierato e custodia;
- noleggio veicoli e attrezzature industriali con o senza conducente;
- gestione mense, ristoranti e servizi complementari;

- progettazione, realizzazione e vendita di impianti e componenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia nonché la gestione degli impianti stessi e la vendita dell'energia prodotta ed in genere tutto ciò che è simile, annesso e complementare;
- progettazione, realizzazione e vendita di impianti di illuminazione a risparmio energetico;
- produzione di componenti per sistemi solari e termici, progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti relativi, prestazione di servizi tecnici per l'energia solare, per le altre fonti rinnovabili, per l'ambiente, per il territorio e per l'architettura bioclimatica;
- svolgimento di attività e funzioni di general contractor per interventi di miglioramento energetico e sismico, nonché di tutte le attività comunque preliminari e successive, quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, la direzione dei lavori, la realizzazione/installazione, il collaudo, la rendicontazione, la redazione di perizie, etc.";
- lavori di costruzione, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e restauro di edifici civili e industriali inclusa demolizione e ricostruzione, nonché tutte le attività comunque preliminari e successive, quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, la direzione dei lavori, la realizzazione/installazione, il collaudo, la rendicontazione, la redazione di perizie, etc.";
- attività di progettazione per la partecipazione a bandi e concorsi in tutti i settori rientranti nell'oggetto;
- vendita di strutture metalliche prefabbricate, tettoie, soluzioni strutturali in acciaio, carpenterie metalliche, capannoni agricoli e industriali;
- vendita, rigenerazione e ricarica batterie di ogni tipo;
- attività di gestione di officina meccanica ed elettrauto;
- esercizio, in via diretta e/o tramite società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca e approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare anche di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company), ovvero di società di servizi energetici, di offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici, sia elettrici che termici,

di promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici, sia elettrici che termici, anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing), di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e di tutelare le capacità occupazionali del settore.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei/delle soci/cie, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai/alle soli /le soci/cie ed effettuata

esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei/delle soci/cie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci/cie cooperatori/trici le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci/cie lavoratori/trici, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) Soci/cie volontari/rie, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Possono essere soci/cie cooperatori/trici anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio/a è iscritto/a in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci/cie gli/le interdetti/te, gli/le inabilitati/te, i/le falliti/te non riabilitati/te, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i/le soci/cie, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

##### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci/cie cooperatori/trici ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei/delle soci/cie ammessi/se alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero

totale dei soci/cie cooperatori/trici.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio/a a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 anni.

Il/La socio/a appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri/tre soci/cie.

I/le soci/cie appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il/la socio/a appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del/della socio/cia appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il/la socio/a appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il/la socio/a appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio/a cooperatore deve essere comunicato all'interessato/ta e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei/dlle soci/cie.

Al/alla socio/a appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei/delle socie cooperatori/trici.

Art. 7 (Procedura di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio/a dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di/delle soci/cie cooperatori/trici alla quale richiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'articolo 38 del presente statuto;
- Chi intende essere ammesso come socio/a lavoratore/trice, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
- Chi intende essere ammesso come socio/a volontario/a, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- i) Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5,

delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei/delle soci/cie.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio/a può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei/delle soci/cie in occasione della sua prima successiva convocazione.

In caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, il comportamento degli amministratori potrà essere valutato ai fini della potenziale responsabilità degli stessi, per irregolarità di funzionamento della struttura nell'ammissione di nuovi soci/cie, e della conseguente eventuale revoca dei medesimi amministratori.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi/e soci/cie.

Art. 8 (Obblighi del/la socio/a)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i/le soci/cie sono obbligati/te:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei/delle soci/cie in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei/delle soci/cie e/o dagli organi sociali.

In particolare, i/le soci/cie lavoratori/trici, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di

amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i/le soci/cie volontari/rie, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei/delle soci/cie è quello risultante dal libro soci/cie. La variazione del domicilio del/la socio/a ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il/la socio/a è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio/a si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il/la socio/a è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio/a è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il/la socio/a nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del/la socio/a)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, articolo 2437 c.c., e fatto salvo quanto previsto per il/la socio/a sovventore, può recedere il/la socio/a:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei/delle soci/cie persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei/delle soci/cie volontari è libero.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al/alla socio/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il/la socio/a, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i/le soci/cie lavoratori/trici, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del/la socio/a che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei/delle soci/cie o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al/la socio/a un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base

della relativa delibera, è comunicata al/la socio/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il/la socio/a può proporre opposizione alla Camera Arbitrale ai sensi degli articoli 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del/la socio/a del provvedimento di esclusione.

**Art. 12 (Morte del/la socio/a)**

In caso di morte, gli eredi del/la socio/a defunto/ta hanno diritto di subentrare nella qualità di socio/a, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

**Art. 13 (Liquidazione)**

I/le soci/cie receduti/te od esclusi/se hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dei successivi articoli, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei/delle soci/cie receduti/te od esclusi/se o degli eredi del/la socio/a deceduto/ta, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I/Le soci/cie esclusi/se per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il/la socio/a che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il/la socio/a uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del/la socio/a defunto/a.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

###### Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

###### Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei/delle soci/cie sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore nominale pari a €. 500,00 (cinquecentoeuro/00)

I conferimenti dei/delle soci/cie sovventori /trici confluiscono nel capitale sociale.

###### Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei/delle sovventori/trici possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il/la socio/a che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal/la socio/a che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il/la socio/a potrà vendere a chiunque.

###### Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai/alle soci/cie sovventori/trici deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai/alle soci/cie sovventori/trici sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i/le soci/cie cooperatori/trici;
- b) ai/alle soci/cie sovventori/trici è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- c) i voti spettanti al/alla socio/a sovventore/trice sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
  - 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
  - 2 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 25.000,00 euro di capitale sottoscritto;
  - 3 voti oltre 25.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro di capitale sottoscritto;
  - 4 voti oltre 40.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
  - 5 voti oltre 50.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai/alle soci/cie sovventori/trici non devono superare il terzo dei voti spettanti ai/alle soci/cie presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei/lle soci/cie sovventori/trici verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei/delle soci/cie sovventori/trici sarà ridotto dopo quello dei cooperatori/trici.

e) In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei/delle soci/cie sovventori/trici hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei/delle soci/cie cooperatori/trici.

f) i/le soci/cie sovventori/trici hanno diritto di recedere trascorsi 10 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinqueeuro/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun/a socio/a non può essere superiore ai limiti di legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni dal valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentoeuro/00);

2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai/alle soci/cie receduti/te o esclusi/se ed agli eredi di/delle soci/cie deceduti/te;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai/dalle soci/cie ai sensi del precedente art. 8;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i/le soci/cie né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del/la socio/a nella Società.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall' art.23 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei/delle soci/cie sovventori/trici;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i/le soci/cie non cooperatori/trici.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai/alle soli/le soci/cie non cooperatori/trici nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai/alle soci/ie cooperatori/trici a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto

forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun/a socio/a, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

#### TITOLO VI

##### ORGANI SOCIALI

##### Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei/delle soci/cie;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei/delle Sindaci, se nominato.

##### Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai/alle soci/cie sovventori/trici;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei/delle Sindaci, del/la Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli/alle Amministratori/trici, ai/alle Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli/delle Amministratori/trici e dei/delle Sindaci;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei/delle Liquidatori/trici e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

##### Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche

riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei/delle Sindaci o da tanti/te soci/cie che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti/te i/le soci/cie. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti/tutte i/le soci/cie con diritto di voto e la maggioranza degli/delle Amministratori/trici e dei/delle Sindaci Effettivi, se nominati/te. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei/delle soci/cie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/cie intervenuti/te o rappresentati/te aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei/delle soci/cie e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio/a cooperatore/trice, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i/le soci/cie sovventori/trici si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei/delle soci/cie, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al/la Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il/la Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I/Le soci/cie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro/altra socio/a avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio/a cooperatore/trice o sovventore/trice, e che non sia Amministratore/trice, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci/cie.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il/La socio/a imprenditore/trice individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I/Le soci/cie persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I/Le soci/cie hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal/dalla Vicepresidente,

ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un/una Segretario, anche non socio/a. La nomina del/della Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un/una Notaio.

Funzione, poteri e doveri del/la Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri/re variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il/la Presidente ed il/la Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i/le rappresentanti di società costituite da un unico socio/a persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di Amministratore/trice da parte di soggetti non soci/cie è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

" non essere interdetto/ta, inabilitato/ta o fallito/ta né essere stato condannato/ta ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

" aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

o attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

" non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli/Le Amministratori/trici non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli/Le Amministratori/trici sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori/trici)

Gli/Le Amministratori/trici sono investiti/te dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Gli/Le Amministratori/trici possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione delle prestazioni mutualistiche, il ristoro, il conferimento, la cessione e l'acquisto di azienda e di ramo di azienda e la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545 Octies C.C..

Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi/ve soci/cie

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal/la Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal/la Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i/le Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del/la Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal/dalla Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore/trice in carica più anziano/na.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al/la Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente ed eventualmente il/la Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore/trice deve dare notizia agli altri Amministratori/trici ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di un/una Amministratore/trice Delegato/ta deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno/a o più Amministratori/trici, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori/trici, quelli/quelle rimasti/ste in carica devono ricorrere alla decisione dei/delle soci/cie per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore/trice unico/a o di tutti gli/le Amministratori/trici, il ricorso alla decisione dei/delle soci/cie deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore/trice unico/a o il Consiglio di amministrazione è tenuto/a fare ricorso alla decisione dei/delle soci/cie e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli/alle Amministratori/trici)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli/alle Amministratori/trici e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori/trici investiti/te di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli/alle Amministratori/trici un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il/la Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai/alle Consiglieri Delegati, se nominati/te. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori/tri Generali, Istitutori/trici e Procuratori/trici Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, tutti i poteri a lui/lei attribuiti spettano al/alla Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del/della Presidente.

Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso/essa conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'assemblea nomina il/la presidente del collegio stesso.

I/le sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi/Esse sono rieleggibili.

Non possono essere nominati/te alla carica di sindaco, e se nominati/te decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I/Le sindaci possono essere revocati/te solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato/ta.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un/una sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I/le sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I/le nuovi/ve nominati/te scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i/le sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società

controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i/le sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri/e dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli/alle ausiliari e ai/alle dipendenti dei/delle sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I/le sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il/La sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I/Le sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei/delle soci/cie, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### Art. 37 (Revisore Legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

#### TITOLO VII

##### CONTROVERSIE

#### Art. 38 (Collegio Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i/le soci/cie ovvero tra i/le soci /cie e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal/la Presidente della Camera di Commercio di Macerata, il/la quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi

provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al/la presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro quindici giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori/trici, liquidatori/trici e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

###### Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori/trici stabilendone i poteri.

###### Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai/dalle soci/cie ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### TITOLO X

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

###### Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i/le soci/cie determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i/le soci/cie cooperatori/trici;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato:

MARCO SCRIVANI

Alessandra Cerreto notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale. Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 comma 1 del D.Lgs 82/05 che si trasmette ad uso registro Imprese.